



Decreto Dirigenziale n. 11 del 16/02/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

OTTEMPERANZA ORDINANZA N. 1706/2014 DEL TAR CAMPANIA - PROVVEDIMENTO PROVVISORIO DI VIA RELATIVO AL PROGETTO "DECRETO AUTORIZZATIVO N. 74 DEL 7.10.2011 - PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO UNITARIO PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLA CAVA DI CALCARE "CAVA VITTORIA" (COD. PRAE 61048 -01) RICADENTE IN AREA DI CRISI (EX ZCR.C.) NEI COMUNI DI MADDALONI E CASERTA. PROPOSTA DI VARIANTE", PROPOSTO DALLA CEMENTIR ITALIA S.P.A. PER IL TRAMITE DELLA U.O.D. 53 08 11 - CUP 6932.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011 sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011 è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R.C. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S. da ultimo aggiornata con D.D. n. 122 del 5.8.2014;
- i. con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013 pubblicata sul BURC n. 15 del 11/03/2013 è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. con regolamento n.12 del 15/12/2011 (pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012) e s.m.i. è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n.488 del 31/10/2013 (pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013) e s.m.i. le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell' AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. con D.P.G.R.C. n. 439 del 15/11/2013 pubblicato sul BURC n. 63 del 18/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO CHE:

- a. con nota con nota prot. 891688 del 31/12/2014 la UOD 53 08 11 ha inoltrato l'istanza di VIA per il progetto *"Decreto Autorizzativo n. 74 del 7.10.2011 – progetto di coltivazione e recupero unitario per la prosecuzione dell'attività estrattiva della cava di calcare "Cava Vittoria" (Cod. PRAE 61048 -01) ricadente in Area di Crisi (ex ZCR.C.) nei comuni di Maddaloni e Caserta. Proposta di variante"*, proponente società Cementir Italia S.p.A., Corso di Francia 200 - 00191 Roma;
- b. con nota prot. 43564 del 21/01/2014 la UOD 52 05 07, ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Dlgs 152/2006 ha richiesto la trasmissione di alcuni documenti integrativi;

- c. con nota del 10/01/2014, pervenuta alla UOD 52 05 07 in data 15/01/2014 e acquisita al prot. reg. 52216 del 24/01/2014, la società Cementir ha trasmesso, tra l'altro, la copia della pagina del quotidiano "Il Mattino" del 10/01/2014 sul quale è stato pubblicato l'avviso di cui all'art. 24, comma 1 e ss. del Dlgs 152/2006;
- d. con nota prot. 84 del 28/01/2014 la società Cementir ha rappresentato, tra l'altro, di aver già trasmesso quanto richiesto con nota prot. 43564 del 21/01/2014 dall'UOD 52 05 07;
- e. con nota prot. 261403 del 11/04/2014 la UOD 52 05 07 ha trasmesso una richiesta di chiarimenti e integrazioni ai sensi dell'art. 26, comma 3 del Dlgs 152/2006, nella quale tra l'altro, veniva richiesto quanto segue:

"... si trasmettono le osservazioni e i pareri pervenuti in ordine alla procedura de quo al fine di acquisire le opportune controdeduzioni del proponente:

- o osservazioni del Comune di Caserta acquisite al prot. 180205 del 13/03/2014
- o osservazioni di varie associazioni acquisite al prot. 198112 del 20/03/2014
- o osservazioni del Comune di Maddaloni trasmesse dal Genio Civile di Caserta con nota prot. 206345 del 24/03/2014

Tutti i chiarimenti e la documentazione aggiuntiva/integrativa/sostitutiva richiesti dovranno essere depositati presso l'UOD 07, per il tramite del Genio Civile di Caserta, entro 45 gg dalla ricezione della presente comunicazione e secondo le modalità di cui all'allegato 1C degli Indirizzi operativi VIA. Al fine di agevolare l'istruttoria i file formato .pdf non dovranno essere protetti. La stessa documentazione, che dovrà essere puntualmente elencata e per la quale dovrà essere specificato se trattasi di documentazione aggiuntiva/integrativa/sostitutiva rispetto a quanto già agli atti, dovrà essere depositata presso la provincia e i comuni interessati nonché trasmessa a tutti i partecipanti alla CdS. La sola nota di trasmissione dovrà essere trasmessa per conoscenza anche all'UOD 07.

In considerazione della rilevanza delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti si ritiene necessario che il proponente dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 24 del Dlgs 152/2006. Trattandosi di avvenuto deposito si evidenzia che l'avviso potrà essere pubblicato solo contestualmente al deposito fisico della documentazione presso l'Autorità competente alla VIA (UOD07) e presso gli altri soggetti o dopo di questo (e non dopo la trasmissione che non dà nessuna certezza sulla data di deposito).

La copia dell'avviso pubblicato sul quotidiano dovrà poi essere tempestivamente trasmessa all'UOD07 e al Genio Civile di Caserta. I termini della procedura decorreranno dalla ricezione di tale avviso.

In assenza della trasmissione della documentazione richiesta entro i citati termini di 45 gg (e tempestivamente della copia dell'avviso) dalla ricezione della presente comunicazione l'istanza in epigrafe sarà archiviata.";

- f. con nota prot. 485 del 21/05/2014 la società Cementir ha chiesto, in considerazione della complessità delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti, una proroga per il riscontro alla nota prot. 261403 del 11/04/2014 di ulteriori 45 gg computati dal termine dei 45 gg individuati come tempistica per il riscontro nella nota prot. 261403 del 11/04/2014;
- g. con nota prot. 392724 del 09/06/2014 la UOD 52 05 07 ha accordato la richiesta proroga stabilendola in 45 gg dalla ricezione della predetta nota del 09/06/2014;
- h. con nota 568/2014 del 11/06/2014 la società Cementir, in contraddizione con la richiesta di proroga di cui alla nota 485/2014 del 21/05/2014, ha evidenziato che "...benchè sia trascorso il termine di cui al co.4 dell'art. 14-ter della L. 291/90 (testuale nella nota) a disposizione di detto ufficio per rendere il parere in materia di VIA l'UOD Valutazioni Ambientali richiede alla nostra società copiosi chiarimenti e integrazioni..." e ancora "...preme evidenziare che, come a voi noto, il crono programma autorizzato con il decreto 74 di ottobre 2011 fissa una stretta tempistica a carico della Società quanto alla realizzazione del fornello e della galleria, la cui prima data significativa è fissata al 30 settembre pv. (...). È di chiara evidenza dunque, come eventuali ed ulteriori dilazioni in termini di tempo potrebbero rivelarsi lesive ed avere conseguenze di enorme gravità per Cementir Italia S.p.A.";

- i. con nota prot. 408195 del 16/06/2014 l'UOD 52 05 07 ha disposto la revoca della proroga accordata con nota prot. 392724 del 09/06/2014 onde consentire il rispetto della scadenza del 30/09/2014 indicata dal proponente e che non avrebbe potuto essere altrimenti rispettata con la proroga già accordata; con la stessa nota ha quindi richiesto di riscontrare e dare seguito integralmente a quanto richiesto con nota prot. 261403 del 11/04/2014 entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione prot. 408195 del 16/06/2014;
- j. con nota 595/2014 del 18/06/2014 la società Cementir ha trasmesso le proprie doglianze alla revoca della proroga;
- k. con nota prot. 425152 del 20/06/2014 la UOD 52 05 07 ha tra l'altro chiarito che la revoca della proroga, come ben rappresentato nella nota 408195 del 16/06/2014, era stata disposta a salvaguardia delle necessità evidenziate dal proponente nella nota 568/2014 e, considerate le rimozioni di cui alla nota 595/2014, ha chiesto alla Cementir una sollecita espressione della volontà della società a voler fruire pienamente della proroga di cui alla nota 392724 del 09/06/2014, nella piena consapevolezza di operare in tal modo un allungamento della durata della procedura attivata che in ogni caso non determinava una contrazione della tempistica stabilita per legge per l'emanazione del provvedimento di VIA disposta dall'art. 26 del Dlgs 152/2006; nella stessa nota l'UOD 52 05 07 ha evidenziato che i termini temporali della proroga rappresentano i termini ultimi entro cui riscontrare le richieste di cui alla nota prot. 261403 dell'11/04/2014 ma che nulla ostava ad un riscontro anticipato rispetto ai predetti termini temporali;
- l. con nota DIS/GT/078 del 27/06/2014 la società Cementir ha trasmesso una relazione identificata con il prot. 630 del 26/06/2014 nella quale la predetta società ha affermato di aver riscontrato nella predetta relazione prot. 630/2014 con i suoi allegati tutte le richieste di cui alla nota prot. 261403 del 11/04/2014, ed ha comunicato di non ritenere necessario procedere a quanto richiesto con nota prot. 261403 del 11/04/2014 in ordine al deposito della documentazione integrativa anche presso la provincia e i comuni interessati dall'intervento e alla necessità di dare avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 24 del Dlgs 152/2006 per le seguenti motivazioni:

In ultimo, con riferimento all'indicazione di codesto ufficio circa la necessità di nuova pubblicazione ai sensi del comma 2 e 3 dell'art. 24 del D.lgs 152/06, anche alla luce dei chiarimenti forniti con la presente nota si ritiene che non sia necessario procedere in tal senso.

Peraltro da una disamina della citata nota dell'UOD07 della Regione Campania, emerge che i chiarimenti e le integrazioni documentali non sono stati richiesti ai sensi dell'art. 23 co. 4 del D.lgs. 152/2006 ed s.m.i. (tale disposizione, infatti, prevede che la richiesta di integrazioni debba avvenire entro trenta giorni dal deposito dell'istanza del proponente).

La necessità di una nuova pubblicazione, infatti, presuppone, così come previsto dall'art. 24 comma 9 del D.lgs 152/2006, che il proponente abbia richiesto di modificare gli elaborati a seguito delle osservazioni presentate o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica.

Allo stato, invece, non corrisponde a volontà o esigenza del Proponente, *sic rebus stantibus*, avanzare alcuna proposta di modifica progettuale rispetto a quella depositata e al vaglio dell'Autorità Competente. È dunque da escludersi che ricorra l'ipotesi di cui al comma 9 dell'art. 24 del citato D.lgs. 152/2006 ed s.m.i., e, conseguentemente, è inapplicabile il successivo comma 9-bis del medesimo art. 24 in base al quale, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai sensi dell'articolo 23, comma 3 e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

La citata Relazione e l'allegata documentazione sono state trasmesse anche via pec in data 26/06/2014;

- m. con nota prot. 460362 del 02/07/2014 l'UOD 52 05 07 ha ribadito le motivazioni per le quali ha richiesto il deposito della documentazione integrativa e di dare evidenza pubblica a tale deposito, nei termini che seguono: *“Come si è già rappresentato più volte (note prott. 408195 del 16/06/2014 e 425152 del 20/06/2014) le riferite richieste di deposito e nuovo avviso sono state effettuate ai sensi dell'art. 26, comma 3bis del Dlgs 152/2006. Infatti la nota prot. 261403 del 11/04/2014, come è evidente, è stata trasmessa ai sensi del comma. 3, art. 26 del Dlgs 152/2006. Considerati i chiarimenti e le integrazioni richiesti, i contenuti dei riscontri del proponente modificano la documentazione già presentata in sede di istanza di VIA in modo rilevante per il pubblico e si è quindi ritenuto necessario richiedere, in via preventiva, anche quanto previsto dal comma 3bis dell'art. 26 del Dlgs 152/2006. Solo per fare un esempio, non esaustivo, si consideri che la valutazione estremamente positiva del progetto effettuata dal proponente nel SIA si fonda quasi esclusivamente sui benefici attribuiti alla realizzazione del recupero ambientale proposto; i riscontri del proponente ai chiarimenti richiesti in merito a tale realizzazione, quindi, sono con tutta evidenza rilevanti per il pubblico, considerato che si prevede la realizzazione di un parco fruibile dalla popolazione e che a tale funzione viene attribuito un notevole peso. Il comma 3 bis dell'art. 26 prevede che l'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. **Si badi bene, le modifiche non sono riferite al progetto ma ai contenuti dell'intera documentazione presentata in sede di VIA.** Nell'ottica quindi di contenere e accelerare i tempi della procedura, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del Dlgs 152/2006, la scrivente UOD ha quindi ritenuto necessario richiedere già nella nota prot. 261403 del 11/04/2014 gli adempimenti di cui al citato comma 3bis, considerati: i contenuti della citata nota; quanto sostenuto dal proponente nella documentazione trasmessa per la VIA; i contenuti delle osservazioni trasmesse nel corso della consultazione pubblica. Per quanto esposto, si ritengono inconferenti e privi di pregio i riferimenti all'art. 24, commi 9 e 9bis adottati dal proponente a sostegno della supposta non necessità di procedere a quanto richiesto nella nota prot. 261403 del 11/04/2014.”;*
- n. sempre con nota prot. 460362 del 02/07/2014 l'UOD 52 05 07, per le motivazioni già esposte e in considerazione della volontà espressa dalla società Cementir di non procedere agli adempimenti di cui all'articolo 23, comma 3, e all'articolo 24, commi 2 e 3, ha comunicato, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, il preavviso di archiviazione dell'istanza di VIA sul progetto “Decreto Autorizzativo n. 74 del 7.10.2011 – progetto di coltivazione e recupero unitario per la prosecuzione dell'attività estrattiva della cava di calcare “Cava Vittoria” (Cod. PRAE 61048 -01) ricadente in Area di Crisi (ex ZCR.C.) nei comuni di Maddaloni e Caserta. Proposta di variante” - proponente Cementir Italia s.p.a. - nei termini che seguono: *“Considerato che la partecipazione del pubblico al procedimento di VIA è uno dei principi cardine della direttiva 2011/92/UE, di cui il Dlgs 152/2006 costituisce diretta attuazione, si comunica che in assenza della trasmissione alla scrivente UOD dei documenti comprovanti l'effettuazione delle attività previste dal comma 3bis, art. 26 del Dlgs 152/2006 entro 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione l'istanza di VIA in oggetto sarà archiviata in quanto ritenuta improcedibile per la mancata effettuazione di adempimenti procedurali di rilevanza pubblica disposti ai sensi dell'art. 26, comma 3bis del Dlgs 152/2006. La presente comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990.”;*
- o. con nota prot. 638/2014 del 08/07/2014 la società Cementir Italia ha trasmesso all'UOD 53 08 11, e solo per conoscenza alla UOD 52 05 07, una nota nella quale ha richiesto la promozione di ogni utile iniziativa per concludere la conferenza di servizi nel più breve tempo possibile, motivando la richiesta come segue: *“...essendo indubitabile che il pregiudizio dovuto al decorso del tempo, indipendentemente a chi addebitabile, si aggrava sempre di più.”;*
- p. con la stessa nota prot. 638/2014 del 08/07/2014 la società Cementir ha ribadito, richiamando le ragioni già espresse nella nota prot. 630 del 26/06/2014, le ragioni per le quali non intendeva procedere agli adempimenti richiesti con la nota prot. 261403 del 11/04/2014 e ha inoltre affermato che alla procedura di VIA non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 10bis della L. 241/1990; in merito al riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. 261403 del 11/04/2014 la società Cementir si è espressa come segue:

In ogni caso, non si rinvenivano, allo stato, ragioni per rilasciare parere negativo avendo la società adempiuto a tutte le integrazioni documentali e a fornire i chiarimenti richiesti, ad eccezione dell'adempimento della ulteriore pubblicazione ai sensi dell'art. 24 comma 2 e 3 del D.lgs 152/2006.

- q. con nota prot. 479984 del 09/07/2014, indirizzata all'UOD 53 08 11 e alla società Cementir, la UOD 52 05 07 ha chiarito le motivazioni per le quali ritiene pienamente legittima l'applicazione alle procedure di VIA delle disposizioni di cui all'art. 10bis della L. 241/1990 e, oltre a fornire alcune precisazioni in ordine ad alcune affermazioni della società Cementir, ha comunicato di non ritenere, per le motivazioni di cui alla stessa nota prot. 479984 del 09/07/2014, che i contenuti della nota prot. 638/2014 costituissero le osservazioni del proponente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, salvo diversa esplicita comunicazione della predetta società. La UOD 52 05 07, nella stessa nota prot. 479984 del 09/07/2014, ha anche chiarito che: *"In merito alla supposta completezza del riscontro alle richieste formulate con nota prot. 261403 del 11/04/2014, si precisa che, senza entrare nel merito tecnico delle integrazioni e dei chiarimenti forniti nella relazione identificata con il prot. 630 del 26/06/2014, la società Cementir ha trasmesso le citate integrazioni con modalità non conformi all'Allegato 1C degli Indirizzi operativi VIA (come espressamente richiesto nella citata nota prot. 261403 del 11/04/2014) ed inoltre non ha trasmesso le opportune controdeduzioni alle osservazioni pervenute durante il periodo di consultazione già espletato."*;
- r. con nota prot. 711 del 23 luglio 2014 la società Cementir Italia ha riscontrato la nota prot. 479984 del 09/07/2014 rappresentando quanto segue:

La nota indicata in oggetto viene inviata dall'ufficio UOD valutazioni ambientali, in risposta alla nota inviata in data 8 luglio 2014 (Prot. 638) al Genio Civile (e.p.c. al medesimo ufficio UOD Valutazioni Ambientali) con la quale la Cementir invitava il Genio Civile a promuovere ogni utile iniziativa per concludere la conferenza di servizi.

La Cementir, infatti, nella suddetta nota dell'8 luglio 2014, nonché nelle precedenti note, pur comprendendo le ragioni che inducono l'ufficio UOD ad adottare tutte le maggiori cautele nell'ambito del presente procedimento, ha ribadito:

- di non condividere l'interpretazione data dall'Ufficio alla normativa di cui al comma 3 bis dell'art. 26 del d.lgs 152/06 e di non ritenere necessaria una nuova pubblicazione, poiché la pubblicazione è già stata effettuata e dopo detta pubblicazione la Cementir non ha richiesto alcuna integrazione progettuale tale da richiedere la duplicazione dell'adempimento. Inoltre gli ulteriori documenti o chiarimenti richiesti (che nella maggior parte dei casi attecchivano a produzione di documenti già in atti dei vari uffici interessati dalla Conferenza di servizi) non hanno determinato una modifica della variante richiesta;

- che laddove vi siano residui dubbi sulla necessità o meno della seconda pubblicazione, essendo questo argomento di rilevanza strettamente giuridica, sarebbe opportuno (piuttosto che procedere all'archiviazione dell'istanza di VIA) che l'ufficio UOD o il Genio Civile, investano il proprio organo consulenziale giuridico, e cioè l'Avvocatura regionale, per avere un parere in proposito, che certamente, quale soggetto terzo e specialistico, saprebbe individuare la soluzione più opportuna a cui le parti non potrebbero esimersi di adeguarsi;

- che, in ultima analisi, sia opportuno che il Genio civile riattivi celermente la Conferenza di servizi per la conclusione del relativo procedimento nell'ambito del quale verrà presa in esame anche la situazione relativa all'istanza di VIA.

Con la presente, quindi, la Cementir, in risposta alla nota del 9.7.14 dell'UOD Valutazioni Ambientali, chiede di rivedere l'intenzione di procedere all'archiviazione dell'istanza di VIA e che a tal fine:

- vengano prese in considerazione tutte le deduzioni rappresentate dalla Cementir nelle molteplici note inviate a codesto ufficio, nonché, in particolare, le suesposte considerazioni;

- che sia chiesto il supporto dell'Avvocatura regionale ove sussista ogni residuo dubbio sulla necessità della seconda pubblicazione al fine di addivenire ad una soluzione mediata e che appare comunque più conforme alla tutela di contrapposti interessi laddove non si addivenga, nonostante gli sforzi di entrambe le parti, ad una univocità di vedute.

- s. nella nota prot. 479984 del 09/07/2014 la UOD 52 05 07 ha comunicato di non ritenere, per le motivazioni di cui alla stessa nota prot. 479984 del 09/07/2014, che i contenuti della nota prot. 638/2014 costituissero le osservazioni del proponente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, salvo diversa esplicita comunicazione della predetta società;
- t. la nota prot. 711 del 23 luglio 2014 è stata trasmessa a diretto riscontro della predetta nota prot. 479984 del 09/07/2014 e pertanto i contenuti della predetta nota prot. 711 del 23 luglio 2014 sono stati considerati quali osservazioni del proponente formulate in riscontro al preavviso di archiviazione di cui alla nota prot. 460362 del 02/07/2014;
- u. l'UOD 53 08 11, con nota prot. 516014 del 24/07/2014, ha convocato la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi inerente il progetto in epigrafe per la data del 10/09/2014;
- v. con nota prot. 527464 del 29/07/2014 è stato formulato apposito quesito all'Avvocatura Regionale in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3bis, la quale si è espressa nei termini di cui alla nota prot. 551309 del 07/08/2014;
- w. con nota prot. 526373 del 29/07/2014 è stato formulato apposito quesito al Ministero dell'Ambiente, Direzione Generale Valutazioni Ambientali in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3bis;
- x. a seguito della nota prot. 711 del 23/07/2014 della società Cementir, e visto il parere dell'Avvocatura regionale prot. 551309 del 07/08/2014, la UOD 52 05 07, con provvedimento prot. 551785 del 07/08/2014, ha archiviato, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. 241/1990, l'istanza di VIA relativa al progetto *"Decreto Autorizzativo n. 74 del 7.10.2011 – progetto di coltivazione e recupero unitario per la prosecuzione dell'attività estrattiva della cava di calcare "Cava Vittoria" (Cod. PRAE 61048 -01) ricadente in Area di Crisi (ex ZCR.C.) nei comuni di Maddaloni e Caserta. Proposta di variante"* per tutte le motivazioni riportate nello stesso provvedimento prot. 551785 del 07/08/2014;
- y. nella seduta del 10/09/2014 della Conferenza di Servizi, alla quale ha partecipato il rappresentante dell'UOD 52 05 07 all'uopo delegato ponendo agli atti il provvedimento di archiviazione prot. 551785 del 07/08/2014, la conclusione della stessa è stata rimandata alla data del 01/10/2014;
- z. contro il provvedimento di archiviazione prot. 551785 del 07/08/2014 la Cementir ha proposto ricorso al TAR Campania, formulando al contempo la richiesta di sospensione cautelare del citato provvedimento;
- aa. nella seduta del 01/10/2014 l'UOD 53 08 11, in qualità di Amministrazione procedente ha assunto la determinazione conclusiva del procedimento applicando la procedura del dissenso prevista all'art. 14-quater, comma 5 della L. 241/1990 e rimettendo al Presidente del Consiglio dei Ministri la valutazione degli interessi pubblici coinvolti per effetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, lett. c-bis della L. 400/1988;
- bb. il 16/10/2014, il TAR Campania ha emanato l'Ordinanza n. 1706 sospendendo, tra l'altro, il provvedimento di archiviazione prot. 551785 del 07/08/2014;
- cc. in ottemperanza a quanto disposto dalla citata Ordinanza la UOD 53 08 11 ha riaperto la Conferenza di Servizi convocando una nuova seduta conclusiva, con nota prot. 706153 del 23/10/2014, in data 28/11/2014;

- dd. contro l'Ordinanza n. 1706/2014 la Direzione Generale 52 05, di concerto con l'UOD 52 05 07, ha richiesto all'Avvocatura Regionale di proporre appello al Consiglio di Stato - giusta nota prot. 719493 del 28/10/2014 – anche in virtù del parere prott. DVA-34039-2014 del 20/10/2014 e 34698 del 24/10/2014 del Ministero dell'Ambiente, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali in merito ai termini per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3bis del Dlgs 152/2006;
- ee. con nota prot. 739085 del 04/11/2014 l'Avvocatura regionale ha tra l'altro evidenziato che *“...l'eventuale adozione dell'atto consequenziale al provvedimento cautelare non essendo, in ogni caso, da parte dell'Amministrazione, spontanea, ma di mera esecuzione all'ordinanza cautelare, avrebbe rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo.”*;
- ff. a seguito della citata nota prot. 739085 del 04/11/2014, con nota prot. 763509 del 13/11/2014 la Direzione Generale 52 05, di concerto con l'UOD 52 05 07, ha ribadito all'Avvocatura regionale la richiesta di appello al Consiglio di Stato e al contempo ha comunicato, al fine di non esporre l'Amministrazione regionale ad eventuali censure, la volontà di ottemperare in ogni caso all'Ordinanza n. 1706/2014 dando seguito all'istruttoria nel merito della documentazione presentata dalla società Cementir ai fini della VIA;
- gg. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla dott.ssa agr. Nevia Carotenuto e dall'ing. Antonio Del Gaudio, appartenenti alla *“short list”* di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO CHE:

- a. detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 18/11/2014, - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo - si è determinata come segue:
*“La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal Gruppo Istruttore su impulso del dirigente dell'UOD 52 05 07, a seguito dell'Ordinanza n. 1706/2014, si determina come segue.
La documentazione presentata in allegato all'istanza di VIA, consistente nel progetto comprensivo dello Studio di Impatto Ambientale e della sua Sintesi Non Tecnica, presentava numerose carenze/incongruenze che hanno determinato la necessità di formulare una nota di richieste di integrazione (prot. 261403 del 11/04/2014) tese proprio a colmare e a chiarire le lacune e le incongruenze rilevate. Gli aspetti richiamati nella citata nota prot. 261403 del 11/04/2014 sono stati solo parzialmente chiariti dal proponente con la relazione prot. 630 del 26/06/2014. Inoltre con le integrazioni sono emerse ulteriori incoerenze tra la documentazione presentata ai fini della VIA e la documentazione presentata ai fini dell'autorizzazione.
In sintesi il proponente:*
 - *non ha chiarito molteplici incoerenze progettuali rilevate rispetto alle passate autorizzazioni, anche in termini di materiale estratto;*
 - *non ha chiarito la maggior parte degli aspetti progettuali sui quali sono stati richiesti chiarimenti;*
 - *non ha fornito dati attendibili e rappresentativi della posizione della falda al disotto dell'area in cui prevede un approfondimento rispetto all'attuale piano di campagna di ben 34 m; a tal proposito il proponente, in relazione alla posizione dell'acquifero e della falda nell'area di approfondimento del piazzale, ha effettuato delle letture piezometriche con freatimetro in due pozzi della stessa Cementir (dei quali tra l'altro non fornisce la localizzazione rispetto all'area di intervento) sulla scorta delle quali (tre letture effettuate nell'arco di un mese tra maggio e giugno 2014) attesta che la falda è localizzata a circa 47 m s.l.m. (a fronte dei 110 m s.l.m. del piazzale interessato dallo scavo della fossa di 34 m). Su tali dati occorre effettuare delle precisazioni. In primo luogo, non si comprendono le motivazioni per le quali il proponente, volendo effettuare uno scavo a fossa di notevole approfondimento ed essendovi già dei pozzi attraverso i quali effettuare i rilievi del caso, non ha effettuato un monitoraggio della falda con una frequenza ed in un arco temporale atti a restituire un quadro rappresentativo della reale posizione della falda e delle sue oscillazioni all'interno dell'acquifero. È infatti notorio che tre rilievi freaticometrici effettuati nell'arco di un solo mese non possono in nessun caso essere considerati rappresentativi della effettiva posizione della falda. In secondo luogo, i dati*

relativi a tre letture nell'arco di un singolo mese, delle quali non si conosce neanche la localizzazione rispetto all'area di intervento, non possono essere ritenuti rappresentativi delle oscillazioni della falda e pertanto le letture effettuate non danno alcuna certezza sulla reale localizzazione della falda. In conclusione, quindi, i dati presentati non sono atti ad escludere interferenze tra il previsto approfondimento di 34 m e la falda acquifera;

- non ha trasmesso dati aggiornati, successivi a quelli datati 2007 presentati nel SIA, relativi ai rilievi delle emissioni delle polveri. Si evidenzia che non si comprendono le ragioni per le quali il proponente non dispone di dati aggiornati, considerato che la cava è in attività e che il monitoraggio delle polveri prodotte dall'attività estrattiva è un preciso obbligo di legge;

- non ha fornito alcun riscontro alla richiesta del "modello di deposizione al suolo degli inquinanti inerenti i due cementifici o quantomeno al cementificio Cementir - riferendo anche degli eventuali dati rilevati sul campo - che tenga conto delle nuove condizioni microclimatiche che si verranno ad instaurare nell'area del piazzale e nella prevista fossa a seguito della realizzazione del progetto". Di tale richiesta non fa assolutamente menzione nel suo riscontro al punto B15. Quindi non si dispone di alcun dato atto a fugare i dubbi e le perplessità che la contiguità del cementificio Cementir – che come affermato dallo stesso proponente continuerà le sue attività successivamente alla dismissione della cava Vittoria - generano in merito all'idoneità dell'area, dopo la ricomposizione, ad espletare una funzione turistico ricreativa considerata dal proponente come una misura di compensazione della variante proposta e valutata molto positivamente nella valutazione AEVIA dell'intervento proposto. Alle perplessità in ordine alla "salubrità" dell'area del piazzale di cava Vittoria si aggiunga che la forte riduzione dello strato roccioso posto a salvaguardia della falda sottostante il piazzale di cava, determinato dall'approfondimento dello scavo a fossa di 34 m, aumenta la vulnerabilità della stessa agli agenti inquinanti derivanti da altre attività antropiche e soprattutto quelle del contiguo cementificio Cementir (industria insalubre di 1a classe) che, come dichiarato dal proponente, continuerà a funzionare anche dopo la dismissione di cava Vittoria;

- non ha fornito alcun dato atto ad assicurare con ragionevole dubbio che le problematiche connesse alla sfavorevole esposizione e determinanti lo stato della ricomposizione ambientale dell'attuale fronte della Cava Vittoria non influiranno negativamente anche sullo sviluppo del nuovo assetto vegetazionale proposto per l'area oggetto del progetto di variante. L'area della fossa non solo ha la stessa esposizione del versante (ovest) ma inoltre è notevolmente ribassata (34m), condizione questa che determina un ulteriore aggravamento delle condizioni espositive; senza contare poi che il versante della fossa opposto al fronte di cava Vittoria avrà una esposizione ancora più sfavorevole e che il previsto approfondimento di 34 m comporta necessariamente una limitazione della circolazione dell'aria nella fossa – affermata anche dal proponente in sede di valutazione delle emissioni di polveri - con ripercussioni negative determinate dalla creazione di un ambiente più favorevole alle fitopatie che influiscono negativamente sulla efficacia dell'assetto vegetazionale proposto. Di tali effetti non se ne tiene minimamente conto nelle analisi condotte dal proponente, neanche dopo le apposite richieste di integrazione;

- non ha fornito alcun dato atto a fugare le forti perplessità in merito alla idoneità del sito - vista la sua localizzazione e vista anche la proposta di variante che modificherà, come affermato anche dal proponente, il sistema di circolazione dell'aria - a svolgere la funzione turistico ricreativa del previsto parco. In assenza di dati inerenti l'influenza dell'attività del cementificio sulla qualità ambientale dell'area del previsto parco, la contiguità del sito con una industria insalubre di 1a classe – il cementificio Cementir, che come affermato dal proponente continuerà le proprie attività anche dopo la dismissione della cava - rendono l'area del piazzale di cava Vittoria inidonea ad ospitare un parco con funzioni turistico – ricreative;

- non ha riscontrato le richieste di chiarimenti inerenti gli aspetti gestionali, tecnici ed economici, dell'area del proposto parco, limitandosi ad affermare che la struttura potrà essere curata agevolmente dall'ente che prenderà in gestione il parco. Tali affermazioni, fermo restando l'inidoneità del sito alla svolgimento di una funzione turistico – ricreativa per i motivi già espressi, determinano l'inattendibilità della valenza compensativa attribuita al riuso proposto con conseguente inattendibilità del risultato della valutazione condotta con il metodo AEVIA, nell'ambito della quale il punteggio estremamente favorevole attribuito all'intervento deriva quasi integralmente proprio dalla tipologia di riuso e dalla sua supposta valenza compensativa;

- non ha chiarito le evidenti contraddizioni tra quanto a suo tempo dichiarato relativamente agli impatti ambientali nell'ambito della procedura di VIA del progetto autorizzato con DD 74/2011 (che si ricorda è stato sottoposto a VIA con esito favorevole) e quanto dichiarato all'attualità nell'ambito della VIA del progetto di variante;
- nell'ambito della procedura di VIA de qua ha depositato una documentazione progettuale diversa da quella depositata presso il Genio Civile di Caserta ai fini dell'autorizzazione. Infatti la Relazione generale di variante TD.01 rev. 02 (agosto 2013), non è stata depositata in allegato all'istanza di VIA ma trasmessa solo successivamente in allegato alla relazione 630/2014; tale Relazione riporta delle informazioni diverse dalla Relazione generale di variante TD.01 rev. 01 (febbraio 2013) depositata in allegato all'istanza di VIA e quindi presso i diversi Enti ai fini della consultazione pubblica;
- non ha chiarito le numerose incoerenze relative alla durata dell'autorizzazione del progetto di variante; infatti sia nel SIA che nella documentazione progettuale si riferisce di una durata del progetto fino ad ottobre 2017 mentre il crono programma di cui alla Tav. TD.03 rev. 03 dell'ottobre 2013 riporta il termine di tutte le attività a farsi, compresa la completa ricomposizione ambientale dell'area interessata dall'intervento, all'ottobre 2016.

L'analisi del quadro programmatico di riferimento dell'intervento ha evidenziato numerose incongruenze rispetto agli strumenti normativi agenti sul territorio, fatte rilevare tra l'altro anche nelle osservazioni pervenute nel periodo di consultazione pubblica. Tali incongruenze, come sostenuto dal DPCM 27 dicembre 1988, Art. 3, comma 1, non possono essere oggetto del giudizio di compatibilità ambientale.

Bisogna tuttavia considerare che, come convenuto anche dal proponente dopo apposita richiesta di chiarimento, l'opzione "0" - ovvero la mancata realizzazione della variante - consiste nella realizzazione del progetto autorizzato con DD 74/2011. La coltivazione esclusivamente del piazzale già esistente di cava Vittoria prevista dalla variante (nella quale viene completamente stralciato l'uso di un'area "vergine" - Lato B del progetto autorizzato con DD 74/2011- localizzata sul lato opposto all'attuale fronte di cava Vittoria) risulta indubbiamente meno impattante del progetto autorizzato con DD 74/2014 sotto il profilo degli impatti paesaggistici nonché in termini di consumo di suolo e dal punto di vista degli impatti sulle componenti flora e fauna; tuttavia il minore impatto della variante sulle citate componenti trova i suoi limiti, dal punto di vista dell'impatto ambientale, nella possibile interazione - determinata dal notevole approfondimento di 34 m della fossa a realizzarsi - con la sottostante falda acquifera, esclusa dal proponente sulla scorta di dati valutati non rappresentativi per le motivazioni già esposte. Inoltre la sottrazione di 34 m di strato roccioso determinano in ogni caso un notevole aumento della vulnerabilità della falda, tanto più rischioso dal punto di vista ambientale se si considera che gli inquinanti prodotti dall'adiacente cementificio - salvo prove contrarie non trasmesse dal proponente anche a seguito di apposita richiesta di integrazione - si depositano anche nell'area del piazzale di cava Vittoria. Considerato che nell'area della fossa si assiste per giunta - come dichiarato dal proponente - ad una riduzione della circolazione dell'aria, la persistenza nell'area della fossa degli inquinanti depositati aumentano i rischi di inquinamento della falda sottostante l'area del piazzale, resa più vulnerabile da un notevole assottigliamento del sovrastante strato roccioso.

Il notevole approfondimento dell'area della fossa, poi, aggrava gli effetti della già sfavorevole esposizione del versante di cava Vittoria, che tante problematiche crea già attualmente allo sviluppo del ricreato assetto vegetazionale sul fronte coltivato; tali problematiche saranno poi acuite dalla scarsa circolazione dell'aria nella zona del ribasso, con conseguente creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di fitopatie. Tali condizioni fanno ritenere che nell'area della fossa si determineranno condizioni sfavorevoli alla formazione del nuovo assetto vegetazionale previsto dal progetto di variante, con notevole detrimento della qualità ambientale del sito.

A ciò aggiungasi che l'enorme aumento della coltivazione del piazzale, che il progetto di variante prevede di incrementare di quasi 1,5 milioni di mc rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato con DD 74/2014 sul Lato A, determina un incremento di tutti i fattori di impatto nell'area fortemente urbanizzata contigua alla cava nei comuni di Caserta e Maddaloni.

È evidente che la variante al progetto autorizzato, che prevede l'allungamento della permanenza (forse, le incongruenze progettuali non consentono di conoscere la proposta data definitiva della fine

delle attività) dell'attività estrattiva in un sito di cava dove gli effetti ambientali dell'attività pregressa sono (e lo saranno per lungo tempo) evidenti in modo così drammatico come nel caso della Cava Vittoria non può non tener conto, in sede di valutazione, degli effetti cumulativi con l'esistente fronte di cava ed inoltre con le attività estrattive in essere nell'area di influenza del progetto, che, proprio in virtù delle numerose cave presenti, è stata classificata prevalentemente come Area di Crisi o Zona Altamente Critica ai sensi del PRAE.

Le valutazioni effettuate nel SIA non tengono conto della circostanza che la variante presentata, rispetto al progetto di cui al DD 74/2011, determina una rilevante modificazione morfologica del sito, con la creazione di una fossa interessante 11 ha del piazzale per una profondità massima di 34 m, nella quale si determineranno trasformazioni microclimatiche che altereranno i rapporti tra l'area del piazzale di cava e l'ambiente circostante, connotato dalla presenza in contiguità del cementificio Cementir (industria insalubre di 1a classe) e di un altro cementificio poco distante. Rispetto quindi al progetto autorizzato con DD 74/2011, la variante determinerà di fatto un peggioramento delle caratteristiche ambientali del così detto Lato A, tra l'altro il più vicino alle aree urbanizzate di Caserta e Maddaloni. Le ripercussioni di tale mutata situazione in termini ambientali non è stata affrontata dal proponente nel SIA. Sul punto sono state formulate delle richieste di integrazione riscontrate in modo parziale e non esaustivo.

La giurisprudenza ha ripetutamente affermato (Cons. St., sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254; 22 giugno 2009, n. 4206; sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361; 5 luglio 2010, n. 4246; VI, 17 maggio 2006, n. 2851) che, alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio - economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione - zero; in particolare, è stato evidenziato che "la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla ratio su evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste" (Cons. St., sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246; sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933).

Orbene, è del tutto evidente che i descritti effetti ambientali della variante possono essere limitati e prevenuti attraverso una opportuna rimodulazione dell'entità dell'approfondimento previsto e della durata dell'autorizzazione, atta a determinare una riduzione, anche temporale, di tutti i descritti fattori di impatto.

A tal proposito si evidenzia che tutte le osservazioni trasmesse ritengono sopradimensionato il volume di scavo previsto dalla variante rispetto alle reali esigenze di approvvigionamento del cementificio, che il proponente indica quale unico interesse della Cementir alla coltivazione della cava (pag. 124 del SIA). Il progetto di variante proposto prevede una coltivazione in banco di oltre 500.000 mc/anno fino ad ottobre 2016, come da crono programma di cui alla Tav. TD.03 rev. 03 dell'ottobre 2013. Sulla durata del progetto è altresì da evidenziare che il Genio Civile di Caserta, nel DD n. 20 del 15/10/2014, afferma "che il termine di scadenza per la completa ricomposizione ambientale del sito estrattivo resta fissato al 31 luglio 2016, in coerenza con il citato decreto n.74/2011 e con le disposizioni di cui al citato art.27 delle NdA del PRAE;". Da tali affermazioni si ritiene che anche per il progetto di variante, dovendosi rispettare l'art. 27 della NdA del PRAE, la scadenza per la completa ricomposizione ambientale del sito estrattivo deve essere fissata al massimo al 31 luglio 2016. Tale previsione è in contrasto con il crono programma presentato da ultimo dal proponente che prevede il termine di tutte le attività per ottobre 2016.

CRONOPROGRAMMA DI CUI ALLA TAV. TD.03_rev.03 dell'ottobre 2013

ATTIVITA'	1° Anno		2° Anno		3° Anno		4° Anno		5° Anno	
	2012	Cm	2013	Cm	2014	Cm	2015	Cm	2016	Cm
Cottivazione Microgradoni										
Recupero Microgradoni										
Cottivazione Microgradoni										
Recupero Microgradoni										
Cottivazione Microgradoni										
Recupero Microgradoni										
Cottivazione Microgradoni										
Recupero Microgradoni										
Cottivazione Microgradoni										
Recupero Microgradoni										
Cottivazione Microgradoni e assetto di ricomposizione finale										
Recupero microgradonatura										
Rimprova ed assetto finale										
Volumi cavati [m³]	300000		560000		560000		560000		534000	
TOTALE Volumi cavati [m³]	2514000									

In ogni caso la durata del progetto costituisce un altro aspetto fondamentale, a proposito del quale le osservazioni dei diversi soggetti hanno fatto rilevare l'eccessiva durata della variante (ottobre 2017 anche se ottobre 2016 dal crono programma) rispetto al progetto autorizzato con DD 74/2011. Tali rimozioni derivano ovviamente dal forte impatto che l'attività estrattiva in questione ha avuto, nel passato, e ha a tutt'oggi sulla popolazione residente nei comuni di Caserta e Maddaloni e dalle profonde trasformazioni territoriali operate dalla stessa che sono di palmare evidenza. Le attività estrattive nell'area della cava Vittoria sono presenti da più di 40 anni, nel corso dei quali l'urbanizzazione ha raggiunto progressivamente i limiti perimetrali della cava e del cementificio. Sempre in tema di durata dell'autorizzazione un aspetto più volte richiamato nelle osservazioni trasmesse, e non confutato dal proponente in sede di Relazione 630/2014, è il contrasto tra la prosecuzione delle attività estrattive e l'apertura del nuovo Policlinico di Caserta. In effetti già vi è stata la necessaria valutazione in sede di Valutazione di Impatto Ambientale dello stesso Policlinico, nell'ambito della quale la sua costruzione è stata correlata con i cementifici e le cave ivi presenti. Il parere motivato della Commissione VIA, di cui al Decreto dell'Assessore all'Ambiente della Regione Campania n. 762 del 13 novembre 2003, ha sancito l'incompatibilità ambientale tra il Policlinico e le unità produttive in esercizio, rappresentando la necessità di delocalizzare i cementifici e far cessare le attività estrattive.

Su tale aspetto nel SIA (pag. 91) il proponente afferma che la conclusione dei lavori del Policlinico, situato sottovento rispetto alla cava ad una distanza di circa 1,5 km, è stata annunciata per la seconda metà del 2017 mentre il crono programma del progetto di variante prevede la fine delle attività estrattive entro giugno 2017 prevedendo di destinare gli ultimi 4 mesi alla riqualificazione ambientale. Anche in questo caso il termine delle attività del progetto di variante dichiarata nel SIA contrasta con il crono programma di cui alla TAV. TD.03 rev. 03 dell'ottobre 2013 che prevede il termine di tutte le attività per ottobre 2016.

Per quanto esposto si ritiene quindi indispensabile che tutte le attività previste nel sito di cava dal progetto di variante, compresa la ricomposizione ambientale dell'intera area di cava, siano completate entro la data di scadenza dell'autorizzazione del progetto originale (DD 74/2011) ovvero entro il 31 luglio 2016 come ribadito dal Genio Civile di Caserta nel DD 20/2014. La scadenza del 31/07/2016 è considerata cautelativa anche nei confronti dell'apertura del nuovo Policlinico. Proprio

per evitare qualsiasi interferenza tra le attività di cava e il nuovo Policlinico nessuna area di stoccaggio del materiale calcareo potrà permanere nel sito di cava oltre la data del 31/07/2016.

Per quanto riguarda il fabbisogno di calcare del Cementificio, si evidenzia che il proponente, nella Relazione 630/2014, rimanda ai contenuti della Relazione generale di variante TD.01 rev. 02 (agosto 2013), nella quale al par. 8.2.2 CEMENTERIA DI MADDALONI alle pag. 72 - 73 si legge: "Le recenti vicende legate alla crisi economica globale, hanno spinto la Cementir Italia S.p.A. a scelte volte ad una ristrutturazione dell'apparato organizzativo ed operativo sul territorio nazionale, nonché allo sviluppo del canale dell'export. Tale ristrutturazione avviata da qualche mese, avrà come prima conseguenza dal 2014, il declassamento a centro di macinazione del clinker che sarà prodotto e fornito dallo stabilimento di Maddaloni. Inoltre la stagnazione della richiesta interna, ha spinto l'azienda sulla strada della ricerca di nuovi sbocchi al mercato del cemento, aprendo uno scenario fino a pochi mesi fa inedito per lo stabilimento di Maddaloni che sta destinando parte della propria produzione all'export. Per questi motivi, come si evince dalla figura di seguito riportata che ne riepiloga i dati salienti, il fabbisogno annuo di calcare per lo stabilimento ammonterà a 1.359.000 ton pari a circa 543.000 m3/anno."

Bisogna evidenziare che la Relazione generale di variante TD.01 rev. 02 (agosto 2013) non era presente negli elaborati di progetto allegati all'istanza di VIA del dicembre 2013, dove è presente invece la Relazione generale di variante TD.01 rev. 01 (febbraio 2013) nella quale al par. 8.2.2 CEMENTERIA DI MADDALONI alla pag. 63 si legge: "Come si evince dalla figura di seguito riportata che riepiloga i dati salienti dello stabilimento, il fabbisogno annuo di calcare ammonta a 925.000 ton pari a circa 370.000 m3/anno".

Inoltre nella Relazione 630/2014 si legge che

Per favorire una più rapida ed agevole consultazione dei dati si riportano le volumetrie scavate in cava Vittoria per gli anni 2011 – 2012 – 2013 desunti dalle schede statistiche presentate annualmente dall'autorità di vigilanza.

Anno 2011 – 257.212 m³

Anno 2012 – 191.670 m³

Anno 2013 – 187.496 m³

Quindi le volumetrie scavate in cava Vittoria nel periodo 2011 – 2013 risultano nettamente inferiori alle quantità/annue autorizzate con il DD 74/2011 e anche nettamente inferiori al fabbisogno annuo di calcare dello stabilimento dichiarato dal proponente nelle due Relazioni generali di variante (rev. 01 del febbraio 2013 e rev. 02 dell'agosto 2013), considerato che dal Cronoprogramma di tale autorizzazione risulta che negli anni 2012 – 2013 doveva essere effettuata e terminata l'inversione del piazzale sul Lato A per un totale di più di 900.000 mc di calcare in banco. Considerato che il proponente dichiara che le attività estrattive di cava Vittoria sono strettamente funzionali all'approvvigionamento del cementificio, è logico desumere che il fabbisogno di calcare di quest'ultimo negli anni 2011 – 2012 – 2013 non corrisponde a quanto dichiarato dal proponente nelle due Relazioni generali di variante (TD.01, rev. 01 del febbraio 2013 e rev. 02 dell'agosto 2013) ma è stato molto inferiore.

Nonostante le incertezze relative al reale fabbisogno di calcare del cementificio, si ritiene che, fermo restando il criterio di coltivazione proposto dal progetto di variante con le modifiche in ultimo apportate per l'area del ribasso (la coltivazione del piazzale principale sarà avviata garantendo lungo tutto il perimetro dello stesso un franco di 8 m in modo tale da ridurre sensibilmente la diffusione delle polveri nelle aree limitrofe; le dimensioni dei microgradoni è di 2,38 m x 2 m il che comporta la costituzione di una scarpata finale con inclinazione di 40°), la coltivazione debba essere limitata al fabbisogno annuale di calcare del cementificio come rappresentato nella Relazione generale di variante TD.01 rev. 02 - agosto 2013, ovvero 543.000 m3/anno, per la durata dell'autorizzazione della variante, il cui termine ultimo, comprensivo delle attività di ricomposizione ambientale su tutta

l'area di cava, è da stabilirsi inderogabilmente nella data del 31/07/2016 per le già richiamate motivazioni.

Un altro aspetto di notevole rilievo è quello connesso al monitoraggio degli impatti ambientali potenzialmente derivanti dal progetto. Il Piano di Monitoraggio presentato dal proponente in allegato alla Relazione 630/2014 non risponde a tutte le richieste effettuate in sede di richiesta di integrazione. È necessario invece che il proponente, attraverso adeguate attività di monitoraggio e la pubblicazione dei relativi risultati, dimostri, nel concreto, che quanto sostiene in relazione ai principali impatti sia verificato durante e dopo la realizzazione del progetto. A tal fine si ritiene necessario che il proponente presenti un Piano di monitoraggio rispondente a tutti i requisiti richiesti in sede di richiesta di integrazione, nel quale vengano esplicitati nel dettaglio le attività a farsi, con riferimento a: polveri; rumore; vibrazioni; aspetti naturalistici (ricostituzione delle caratteristiche vegetazionali ed ecologiche del sito, con riferimento particolare allo stato delle fitocenosi e anche agli aspetti faunistici); presenza di inquinanti al suolo e sulla vegetazione; acque sotterranee (sia in termini di oscillazioni della falda al di sotto del sito di intervento che in termini di qualità delle acque di falda). Tutte le attività a farsi dovranno essere descritte dettagliatamente con riferimento sia alle metodologie che alle attività da porre in essere (sia in termini qualitativi che quantitativi), comprendendo anche la frequenza - che dovrà essere idonea a raccogliere dati atti a fornire un quadro realmente rappresentativo - e le modalità di restituzione dei dati. I punti di monitoraggio, che dovranno essere rappresentati planimetricamente, dovranno essere localizzati in modo da escludere impatti sui ricettori individuati nel SIA dovuti a emissioni acustiche, polveri e vibrazioni. I piezometri per la rilevazione dei dati sulle acque sotterranee dovranno essere localizzati in modo da restituire un quadro rappresentativo dell'oscillazione della falda e della qualità delle acque. Il monitoraggio della qualità delle acque di falda, della presenza di inquinanti al suolo e sulla vegetazione e degli aspetti naturalistici dovranno protrarsi per almeno 10 anni successivi alla chiusura della cava. Il Piano di monitoraggio dovrà essere trasmesso all'Autorità competente in materia di VIA, all'ARPAC e al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta. Su tale Piano di Monitoraggio l'Autorità competente in materia di VIA si esprimerà sulla base delle risultanze dell'istruttoria compiuta da ARPAC. Il Piano di monitoraggio approvato e i successivi dati di monitoraggio dovranno essere pubblicati sul sito web del proponente e aggiornati periodicamente con frequenza identica a quella delle rilevazioni; i dati dovranno essere resi disponibili sul web sia sotto forma di report semestrale e sia in formato utilizzabile ai fini di eventuali elaborazioni indipendenti. Il report semestrale dovrà essere trasmesso ad ARPAC ai fini delle attività di controllo.

Altro aspetto da considerare è la necessità di elaborare il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione: per quanto previsto dal DLgs n. 117 del 30/05/2008 e s.m.i., questo deve essere presentato obbligatoriamente (art. 5.5) come sezione del piano globale dell'attività estrattiva che va con essa approvato da parte dell'autorità competente. E' il piano di gestione dei rifiuti di estrazione, correlato al progetto dell'attività di estrazione e di recupero ambientale previste nel sito estrattivo, l'aspetto progettuale intorno al quale devono trovare soluzione tutte le problematiche relative ai materiali estratti e prodotti nel sito ovvero nei siti di provenienza e cioè: materiali di cava e di miniera (principali, secondari, associati ...), sottoprodotti, materiali di sfrido o residuali, sterili, terreno vegetale ecc., e rifiuti di estrazione veri e propri (Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche Parere AE/02/2010 del 21/10/2010). Tale Piano dovrà essere presentato al Genio Civile di Caserta ai fini dell'autorizzazione della variante e dovrà comprendere anche le modalità di gestione dei rifiuti derivanti dallo smantellamento degli impianti.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni esposte, si esprime parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto denominato "Decreto Autorizzativo n. 74 del 7.10.2011 – progetto di coltivazione e recupero unitario per la prosecuzione dell'attività estrattiva della cava di calcare "Cava Vittoria" (Cod. PRAE 61048 -01) ricadente in Area di Crisi (ex ZCR.C.) nei comuni di Maddaloni e Caserta. Proposta di variante". Proponente Cementir Italia S.p.A. CUP 6932 con le seguenti prescrizioni:

1. fermo restando il criterio di coltivazione proposto dal progetto di variante e dalle modifiche in ultimo apportate per l'area del ribasso (la coltivazione del piazzale principale sarà avviata garantendo

lungo tutto il perimetro dello stesso un franco di 8 m in modo tale da ridurre sensibilmente la diffusione delle polveri nelle aree limitrofe; le dimensioni dei microgradoni è di 2,38 m x 2 m il che comporta la costituzione di una scarpata finale con inclinazione di 40°), la coltivazione dovrà essere limitata al fabbisogno annuale di calcare del cementificio come rappresentato nella Relazione generale di variante TD.01 rev. 02 - agosto 2013, ovvero 543.000 m³/anno, rapportato alla durata dell'autorizzazione della variante, il cui termine ultimo, comprensivo delle attività di ricomposizione ambientale su tutta l'area di cava, è da stabilirsi inderogabilmente nella data del 31/07/2016;

2. al verificarsi, durante la fase di coltivazione a partire dall'inizio del secondo anno, di condizioni che non consentono al proponente la fornitura al cementificio di materiale estratto secondo i parametri di fabbisogno riportati al precedente punto 1., si invita la UOD Genio Civile di Caserta ad intervenire sulla progettazione approvata riducendo i volumi da estrarre nella cava in modo tale da non consentire la formazione di materiale in esubero rispetto alle effettive e verificate esigenze del cementificio. Quanto innanzi ferma la esecuzione degli interventi di ricomposizione ambientale secondo la metodologia riportata con la sola conseguenziale riduzione degli approfondimenti previsti;

3. per evitare qualsiasi interferenza tra le attività di cava e il nuovo Policlinico nessuna area di stoccaggio del materiale calcareo estratto dovrà permanere nel sito di cava oltre la data del 31/07/2016;

4. fermo restando la diversa configurazione morfologica del sito dopo la coltivazione, determinata dalla riduzione dei volumi di scavo, il nuovo assetto vegetazionale dell'area di intervento dovrà essere realizzato secondo i criteri e le modalità riportate nel progetto di variante, modificate secondo le prescrizioni del parere prot. 524816 del 28/07/2014 dell'UOD Servizio Territoriale di Caserta (ex STAP Foreste) in merito al vincolo idrogeologico; previa parere favorevole della citata UOD, le piantumazioni delle essenze arboree ed arbustive potranno essere effettuate anche dopo la data del 31/07/2016 al fine di rispettare l'intervallo temporale di un anno tra la semina delle essenze erbacee e la suddetta piantumazione di essenze arboree e arbustive;

5. non siano realizzate le opere e gli interventi previsti ai fini della funzione turistico ricreativa del sito dopo la fine del progetto;

6. sia dato seguito alla convenzione con il Comune di Maddaloni per le opere di compensazione previste nell'ambito della autorizzazione del progetto di cui al DD 74/2011;

7. il proponente presenti entro un mese dall'autorizzazione un Piano di monitoraggio rispondente a tutti i requisiti richiesti in sede di richiesta di integrazione, nel quale vengano esplicitati nel dettaglio le attività a farsi, con riferimento a: polveri; rumore; vibrazioni; aspetti naturalistici (ricostituzione delle caratteristiche vegetazionali ed ecologiche del sito, con riferimento particolare allo stato delle fitocenosi e anche agli aspetti faunistici); presenza di inquinanti al suolo e sulla vegetazione; acque sotterranee (sia in termini di oscillazioni della falda al di sotto del sito di intervento che in termini di qualità delle acque di falda). Tutte le attività a farsi dovranno essere descritte dettagliatamente con riferimento sia alle metodologie che alle attività da porre in essere (sia in termini qualitativi che quantitativi), comprendendo anche la frequenza - che dovrà essere idonea a raccogliere dati atti a fornire un quadro realmente rappresentativo - e le modalità di restituzione dei dati. I punti di monitoraggio, che dovranno essere rappresentati planimetricamente, dovranno essere localizzati in modo da escludere impatti sui ricettori individuati nel SIA dovuti a emissioni acustiche, polveri e vibrazioni. I piezometri per la rilevazione dei dati sulle acque sotterranee dovranno essere localizzati in modo da restituire un quadro rappresentativo dell'oscillazione della falda e della qualità delle acque. Il monitoraggio della qualità delle acque di falda, della presenza di inquinanti al suolo e sulla vegetazione e degli aspetti naturalistici dovranno protrarsi per almeno 10 anni successivi alla chiusura della cava. Il Piano di monitoraggio dovrà essere trasmesso all'Autorità competente in materia di VIA, all'ARPAC e al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta. Su tale Piano di Monitoraggio l'Autorità competente in materia di VIA si esprimerà sulla base delle risultanze dell'istruttoria compiuta da ARPAC. Il Piano di monitoraggio approvato e i successivi dati di monitoraggio dovranno essere pubblicati sul sito web del proponente e aggiornati periodicamente con frequenza identica a quella delle rilevazioni; i dati dovranno essere resi disponibili sul web sia sotto forma di report semestrale e sia in formato utilizzabile ai fini di eventuali elaborazioni indipendenti. Il report semestrale dovrà essere trasmesso ad ARPAC ai fini delle attività di controllo.

Il proponente dovrà stipulare apposita convenzione con ARPAC ai fini delle attività inerenti il prescritto monitoraggio;

8. nelle more dell'approvazione del Piano di Monitoraggio di cui al punto precedente si proceda sin dall'inizio dei lavori:

- al monitoraggio relativo alle emissioni acustiche, alle polveri e alle vibrazioni secondo le indicazioni di cui al piano allegato alla Relazione 630/2014;

- al monitoraggio relativo alle acque sotterranee (sia in termini di oscillazioni della falda al di sotto del sito di intervento che in termini di qualità delle acque di falda e con idonea frequenza) avvalendosi come punti di misurazione e prelievo dei due pozzi utilizzati per le letture freaticometriche già effettuate;

I risultati di tali attività dovranno comunque essere pubblicati sul sito web del proponente e aggiornati periodicamente con frequenza identica a quella delle rilevazioni; Il report semestrale dovrà essere trasmesso ad ARPAC ai fini delle attività di controllo;

9. ai fini dell'autorizzazione della variante il proponente presenti al Genio Civile di Caserta il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione previsto dal DLgs n. 117 del 30/05/2008 e s.m.i.; tale piano dovrà comprendere anche le informazioni relative alla gestione dei rifiuti derivanti dallo smantellamento degli impianti.”;

- b. l'esito della Commissione del 18/11/2014 - come sopra riportato - è stato comunicato all'UOD 53 08 11 e al proponente Cementir Italia S.p.A. con nota prot. n. 795146 del 25/11/2014;
- c. la Cementir Italia S.p.A., con nota prot. 1038 del 27/11/2014 trasmessa all'UOD 53 08 11 e per conoscenza alla Direzione Generale 52 05 ma non alla UOD 52 05 07, ha formulato delle osservazioni alla nota prot. n. 795146 del 25/11/2014; di tali osservazioni la UOD 52 05 07 è venuta a conoscenza solo in sede di Conferenza di Servizi del 28/11/2014;
- d. in sede di Conferenza di Servizi del 28/11/2014 il dirigente dell'UOD 52 05 07 si è espresso come segue: *“richiama la propria nota del 25/11/2014 prot. n. 795146 per confermare integralmente i contenuti della stessa comprensivi del parere espresso dalla Commissione VIA VAS VI per ottemperare all'Ordinanza 1706/2014, nei confronti della quale la Direzione Generale 52 05, di concerto con l'UOD 52 05 07, ha richiesto all'Avvocatura Regionale di proporre appello al Consiglio di Stato per tutte le motivazioni contenute nelle relazioni trasmesse alla stessa Avvocatura Regionale. Si pongono agli atti della Conferenza la citata nota prot. 795146 del 25/11/2014 ed il parere del Ministero dell'Ambiente in merito all'interpretazione dell'art. 26, comma 3bis del Dlgs 152/2006. Sentiti gli interventi dei presenti e da ultimo dei rappresentanti della Società proponente il sottoscritto resta in attesa delle osservazioni del proponente, che auspica sollecite, da sottoporre celermente alle determinazioni della Commissione VIA. ”.*
- e. la Conferenza di Servizi, in virtù della volontà del proponente di richiedere delle revisioni alle prescrizioni impartite nel parere della Commissione VIA – VI – VAS, è stata aggiornata alla data del 22/12/2014;
- f. con nota prot. 1049 del 03/12/2014 la Cementir Italia S.p.A ha trasmesso le sue osservazioni in merito al parere della Commissione VIA – VI - VAS e alla conseguente espressione dell'UOD 52 05 07 in sede di Conferenza di Servizi del 28/11/2014;
- g. la Commissione VIA – VI – VAS, nella seduta del 11/12/2014 si è determinata come segue:
“La Commissione, sempre a seguito dell'Ordinanza n. 1706/2014, prende in esame gli ulteriori documenti posti agli atti ovvero: la nota prot. 795146 del 25/11/2014 dell'UOD 52 05 07; il verbale della Conferenza di Servizi del 28/11/2014, con allegati, svoltasi presso l'UOD Genio Civile di Caserta; la nota prot. 1049 del 03/12/2014 avente ad oggetto “Chiarimenti sul parere VIA per il progetto “Decreto Autorizzativo n. 74 del 7.10.2011 – progetto di coltivazione e recupero unitario per la prosecuzione dell'attività estrattiva della cava di calcare “Cava Vittoria” (Cod. PRAE 61048 -01) ricadente in Area di Crisi (ex ZCR.C.) nei comuni di Maddaloni e Caserta. Proposta di variante”. CUP 6932 . Richiesta di riforma parziale del parere reso dalla Commissione VIA e del conseguente provvedimento dell'Ufficio VIA.” trasmessa dal proponente Cementir Italia S.p.A..

In premessa occorre evidenziare che da tali documenti si evincono le seguenti circostanze:

- nella nota prot. 1049 del 03/12/2014 il proponente afferma che la stessa sostituisce la nota prot. 1038 del 27/11/2014, trasmessa all'UOD Genio Civile di Caserta e p.c. alla Direzione Generale 52 05, che deve intendersi nella sostanza superata;
- il crono programma di cui alla tavola TAV. TD.03_rev.03 dell'ottobre 2013 allegata all'istanza di VIA è errato in quanto viziato da errori materiali; di ciò ne dà conto il proponente sia nella scheda allegata al verbale della CdS del 28/11/2014 riportante la dichiarazione dei rappresentanti della Cementir sia nella nota prot. 1049 del 03/12/2014;
- la durata dell'autorizzazione della variante all'ottobre 2017, secondo quanto affermato dal Presidente della Conferenza di Servizi delegato dal Direttore Generale per i Lavori Pubblici e per la Protezione Civile, è perfettamente coerente con le prescrizioni della NdA del PRAE;
- in merito alla prescrizione n. 4 del parere della Commissione VIA si sottolinea quanto affermato dal Presidente della Conferenza di Servizi delegato dal Direttore Generale per i Lavori Pubblici e per la Protezione Civile nel verbale della CdS del 28/11/2014, ovvero "In ultimo si deve far rilevare l'incongruenza tra quanto prescritto al punto 1. e la prescrizione di cui al successivo punto 4. Infatti, ai sensi della vigente normativa di settore in materia di attività estrattive è impossibile che le attività inerenti gli interventi di ricomposizione ambientale (vd. La piantumazione delle essenze vegetali) possano essere effettuate "anche dopo la data del 31/07/2016...", in quanto il termine di scadenza dell'autorizzazione estrattiva prevede anche la completa realizzazione dei predetti interventi di ricomposizione ambientale.". Da tali affermazioni si desume che la prescrizione di cui al punto 6 del parere dell'UOD Servizio Territoriale di Caserta prot. 524816 del 28/07/2014 (ex STAP Foreste) in merito al vincolo idrogeologico, consegnato nella seduta della Conferenza di Servizi del 10/09/2014, non potrà essere rispettata su tutta la superficie soggetta alle attività di coltivazione; infatti la previsione di coltivare i microgradoni fino ai tre mesi precedenti la scadenza dell'autorizzazione – come prevista in tutti i crono programmi trasmessi dal proponente – si traduce nella impossibilità, per tutte le superfici di cava che un anno prima della scadenza non saranno state seminate con le essenze erbacee, di rispettare l'intervallo minimo di un anno tra semine e piantumazioni dettata dalla citata prescrizione n. 6 dell'UOD Servizio Territoriale di Caserta. Tale circostanza non è stata evidenziata dal Genio Civile di Caserta nelle sedute della Conferenza di Servizi del 10/09/2014 e del 01/10/2014. Proprio al fine di favorire il rispetto di tale prescrizione, le cui finalità ambientali sono condivisibili, era stata prevista la prescrizione di cui al punto 4.. Si prende atto quindi della circostanza che, stante la coltivazione di cava prevista fino a tre mesi prima della chiusura della stessa, la prescrizione n. 6 del parere prot. 524816 del 28/07/2014 potrà essere solo parzialmente rispettata.

Per quanto riguarda le prescrizioni previste ai punti 1., 2. e 3. del parere della Commissione VIA espresso nella seduta del 18/11/2014, il proponente, nel richiedere una revisione delle determinazioni assunte, in sintesi osserva che:

- la scadenza dell'ottobre 2017 costituisce un dato progettuale sul quale nessun soggetto interessato all'intervento ha mai rappresentato motivi ostativi, essendo tale data compatibile con l'apertura del nuovo Policlinico di Caserta prevista, come sostiene il proponente, non prima del gennaio 2018;
- come affermato dal Presidente della Conferenza di Servizi delegato dal Direttore Generale per i Lavori Pubblici e per la Protezione Civile la data di ottobre 2017 è perfettamente compatibile con le prescrizioni della NdA del PRAE;
- la data di chiusura delle attività della variante all'ottobre 2014 è compatibile in ogni caso con la presenza di uno strato roccioso sufficiente alla salvaguardia della falda da eventuali inquinamenti;
- le emissioni in atmosfera del progetto di variante sono state oggetto di un parere favorevole e non vi è nessuna correlazione tra il dato di consumo di calcare del cementificio e i volumi oggetto di scavo.

In merito a quanto affermato dal proponente si deve ribadire che tutte le osservazioni dei soggetti interessati al progetto, anche in sede della Conferenza di Servizi del 28/11/2014, pongono tra l'altro l'attenzione sui quantitativi di calcare da estrarre previsti dal progetto di variante, ritenendoli sovradimensionati. Come già si è avuto modo di evidenziare, gli impatti

derivanti dalla realizzazione del progetto di variante possono essere limitati prevedendo una riduzione dei quantitativi di calcare da coltivare. Considerata la stretta connessione tra la cava e l'adiacente cementificio attestata, contrariamente a quanto affermato solo oggi dal proponente, nello Studio di Impatto Ambientale (pag. 124) e anche nella Relazione generale di variante TD.01 rev. 02 dell'agosto 2013 (pag. 73), il fabbisogno del cementificio, che il proponente afferma essere di 543.000 mc/anno costituisce uno dei parametri per commisurare, nella logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività, il bilanciamento di istanze antagoniste. Per quanto riguarda la scadenza dell'autorizzazione, i dati presentati dal proponente inerenti l'entità dell'approfondimento del piazzale corrispondente ai diversi volumi di coltivazione evidenziano che, considerato il quantitativo di calcare derivante dall'applicazione dei due parametri già evidenziati (543.000 m³/anno rapportati a circa 31 mesi di coltivazione) e sommandoli ai volumi già ad oggi estratti in virtù della vigente autorizzazione, la quota del piazzale di scavo si attesterebbe tra i 95 e i 92 m s.l.m., compatibile, secondo quanto affermato dal proponente, con una adeguata salvaguardia della falda. In merito si evidenzia inoltre che le attività di monitoraggio consentiranno di verificare nel concreto le affermazioni del proponente sugli effetti del progetto.

Inoltre, quanto espresso dai diversi soggetti in sede di Conferenza di Servizi del 28/11/2014 fa ritenere la scadenza dell'autorizzazione al 31/10/2017 un dato accettato in virtù della circostanza che tale data consente al proponente di coltivare un quantitativo di materiale comparabile, se sommato a quello già estratto ad oggi in virtù della vigente autorizzazione, a quello di cui al progetto autorizzato con DD n. 74/2011.

Per quanto riguarda le prescrizioni di cui ai punti 2. e 3. delle determinazioni della Commissione VIA espresse nella seduta del 18/11/2014, si evidenzia che il proponente, nella nota prot. 1049 del 03/12/2014, non supporta con motivazioni l'istanza di una loro revisione.

In merito alla prescrizione di cui al punto 2., si ritiene che questa, data la stretta connessione funzionale tra la cava e il cementificio, risponda all'esigenza di non cagionare un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa. Bisogna evidenziare che l'esigenza del cementificio in termini di calcare di 543.000 m³/anno, come riportata nella Relazione generale di variante TD.01 rev. 02 (agosto 2013) non allegata all'istanza di VIA, rappresenta una previsione basata su nuovi scenari produttivi e di mercato. Infatti nella Relazione generale di variante TD.01 rev. 01 (febbraio 2013), quindi solo pochi mesi prima, il fabbisogno annuo di calcare del cementificio veniva attestato in circa 370.000 m³/anno. Negli anni 2011 – 2012 – 2013, la volumetria di materiale estratto si è attestata su valori molto inferiori al citato fabbisogno. Si ritiene quindi necessario confermare la citata prescrizione 2..

In merito alla prescrizione di cui al punto 3. bisogna considerare che, in ogni caso, alla scadenza dell'autorizzazione l'intera superficie del sito estrattivo dovrà essere ricomposta in quanto, come affermato dal Presidente della Conferenza di Servizi delegato dal Direttore Generale per i Lavori Pubblici e per la Protezione Civile, ai sensi della vigente normativa di settore in materia di attività estrattive "...il termine di scadenza dell'autorizzazione estrattiva prevede anche la completa realizzazione dei predetti interventi di ricomposizione ambientale.". Pertanto la prescrizione di cui al punto 3. delle determinazioni della Commissione VIA del 18/11/2014, opportunamente rapportata alla scadenza del 21/10/2017, risulta coerente con la normativa di settore in materia di attività estrattive.

Ritenendo quindi poter accogliere parzialmente le istanze di revisione delle prescrizioni di cui ai punti 1., 2. e 3, la Commissione, per le motivazioni già evidenziate, si determina riformulando le prescrizioni di cui ai punti 1., 2. e 3. delle determinazioni espresse nella seduta del 18/11/2014 che sono sostituite dalle seguenti prescrizioni:

1. fermo restando il criterio di coltivazione proposto dal progetto di variante con le modifiche in ultimo apportate per l'area del ribasso (la coltivazione del piazzale principale sarà avviata garantendo lungo tutto il perimetro dello stesso un franco di 8 m in modo tale da ridurre sensibilmente la diffusione delle polveri nelle aree limitrofe; le dimensioni dei microgradoni è di 2,38 m x 2 m il che comporta la costituzione di una scarpata finale con inclinazione di 40°), la coltivazione dovrà essere limitata al fabbisogno annuale di calcare del cementificio come

- rappresentato nella Relazione generale di variante TD.01 rev. 02 - agosto 2013, ovvero 543.000 m3/anno, rapportato alla durata dell'autorizzazione della variante, il cui termine ultimo, comprensivo delle attività di ricomposizione ambientale su tutta l'area di cava, è da stabilirsi inderogabilmente nella data del 31/10/2017; come già previsto, gli ultimi tre mesi dell'autorizzazione dovranno essere dedicati esclusivamente alle attività di ricomposizione ambientale;*
2. *al verificarsi, durante la fase di coltivazione a partire dall'inizio del secondo anno, di condizioni che non consentono al proponente la fornitura al cementificio di materiale estratto secondo i parametri di fabbisogno riportati al precedente punto 1., si invita la UOD Genio Civile di Caserta ad intervenire sulla progettazione approvata riducendo i volumi da estrarre nella cava in modo tale da non consentire la formazione di materiale in esubero rispetto alle effettive e verificate esigenze del cementificio. Quanto innanzi ferma la esecuzione degli interventi di ricomposizione ambientale secondo la metodologia riportata con la sola consequenziale riduzione degli approfondimenti previsti. Di tale eventuale rimodulazione sia data comunicazione a tutti i partecipanti alla Conferenza di Servizi;*
3. *per evitare qualsiasi interferenza tra le attività di cava e il nuovo Policlinico nessuna area di stoccaggio del materiale calcareo estratto dovrà permanere nel sito di cava oltre la data del 31/10/2017;*
La prescrizione di cui al punto 4. delle determinazioni espresse nella seduta del 18/11/2014, per le motivazioni già esposte, è stralciata.
Si confermano le prescrizioni di cui ai punti 5., 6., 7., 8. e 9. delle determinazioni espresse nella seduta del 18/11/2014.
- h. *l'esito della Commissione del 11/12/2014 - come sopra riportato - è stato comunicato all'UOD 53 08 11 e al proponente Cementir Italia S.p.A. con nota prot. n. 869360 del 19/12/2014;*
- i. *nella citata nota prot. n. 869360 del 19/12/2014 l'UOD 52 05 07 ha comunicato inoltre quanto segue: "La scrivente UOD parteciperà alla Conferenza di Servizi del 22/12/2014 formulando le proprie determinazioni in quella sede sulla scorta delle risultanze istruttorie di cui alle determinazioni della Commissione VIA espresse nelle sedute del 18/11/2014 e del 11/12/2014. Successivamente agli esiti della Conferenza di Servizi, sulla scorta del parere dell'Avvocatura prot. 739085 del 04/11/2014, si provvederà ad emanare il provvedimento provvisorio di VIA in ottemperanza all'Ordinanza n. 1706 del 16/10/2014, in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso prot. 551785 del 07/08/2014 sia o meno legittimo.";*
- j. *in sede di Conferenza di Servizi del 22/12/2014 il dirigente dell'UOD 52 05 07 si è espresso come segue:*
"richiama le proprie note del 25/11/2014 prot. n. 795146 e del 19/12/2014 prot. n. 869360 confermando i contenuti delle stesse e facendo propri i pareri espressi dalla Commissione VIA VAS VI in ottemperanza all'Ordinanza 1706/2014 e pertanto, per tutte le motivazioni riportate nelle richiamate note, esprime parere favorevole di VIA con le seguenti prescrizioni:
1. *fermo restando il criterio di coltivazione proposto dal progetto di variante con le modifiche in ultimo apportate per l'area del ribasso (la coltivazione del piazzale principale sarà avviata garantendo lungo tutto il perimetro dello stesso un franco di 8 m in modo tale da ridurre sensibilmente la diffusione delle polveri nelle aree limitrofe; la dimensione dei microgradoni è di 2,38 m x 2 m il che comporta la costituzione di una scarpata finale con inclinazione di 40°), la coltivazione dovrà essere limitata al fabbisogno annuale di calcare del cementificio come rappresentato nella Relazione generale di variante TD.01 rev. 02 - agosto 2013, ovvero 543.000 m3/anno, rapportato alla durata dell'autorizzazione della variante, il cui termine ultimo, comprensivo delle attività di ricomposizione ambientale su tutta l'area di cava, è da stabilirsi inderogabilmente nella data del 31/10/2017; come già previsto, gli ultimi tre mesi dell'autorizzazione dovranno essere dedicati esclusivamente alle attività di ricomposizione ambientale;*
2. *al verificarsi, durante la fase di coltivazione a partire dall'inizio del secondo anno, di condizioni che non consentono al proponente la fornitura al cementificio di materiale estratto secondo i parametri di fabbisogno riportati al precedente punto 1., si invita la UOD Genio Civile di Caserta*

ad intervenire sulla progettazione approvata riducendo i volumi da estrarre nella cava in modo tale da non consentire la formazione di materiale in esubero rispetto alle effettive e verificate esigenze del cementificio. Quanto innanzi ferma la esecuzione degli interventi di ricomposizione ambientale secondo la metodologia riportata con la sola consequenziale riduzione degli approfondimenti previsti. Di tale eventuale rimodulazione sia data comunicazione a tutti i partecipanti alla Conferenza di Servizi;

- 3. per evitare qualsiasi interferenza tra le attività di cava e il nuovo Policlinico nessuna area di stoccaggio del materiale calcareo estratto dovrà permanere nel sito di cava oltre la data del 31/10/2017;*
- 4. non siano realizzate le opere e gli interventi previsti ai fini della funzione turistico ricreativa del sito dopo la fine del progetto;*
- 5. sia dato sèguito alla convenzione con il Comune di Maddaloni per le opere di compensazione previste nell'ambito della autorizzazione del progetto di cui al DD 74/2011;*
- 6. il proponente presenti, entro un mese dall'autorizzazione, un Piano di monitoraggio rispondente a tutti i requisiti richiesti in sede di richiesta di integrazione, nel quale vengano esplicitati nel dettaglio le attività a farsi, con riferimento a: polveri; rumore; vibrazioni; aspetti naturalistici (ricostituzione delle caratteristiche vegetazionali ed ecologiche del sito, con riferimento particolare allo stato delle fitocenosi e anche agli aspetti faunistici); presenza di inquinanti al suolo e sulla vegetazione; acque sotterranee (sia in termini di oscillazioni della falda al di sotto del sito di intervento che in termini di qualità delle acque di falda). Tutte le attività a farsi dovranno essere descritte dettagliatamente con riferimento sia alle metodologie che alle attività da porre in essere (sia in termini qualitativi che quantitativi), comprendendo anche la frequenza - che dovrà essere idonea a raccogliere dati atti a fornire un quadro realmente rappresentativo - e le modalità di restituzione dei dati. I punti di monitoraggio, che dovranno essere rappresentati planimetricamente, dovranno essere localizzati in modo da escludere impatti sui ricettori individuati nel SIA dovuti a emissioni acustiche, polveri e vibrazioni. I piezometri per la rilevazione dei dati sulle acque sotterranee dovranno essere localizzati in modo da restituire un quadro rappresentativo dell'oscillazione della falda e della qualità delle acque. Il monitoraggio della qualità delle acque di falda, della presenza di inquinanti al suolo e sulla vegetazione e degli aspetti naturalistici dovranno protrarsi per almeno 10 anni successivi alla chiusura della cava. Il Piano di monitoraggio dovrà essere trasmesso all'Autorità competente in materia di VIA, all'ARPAC e al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta. Su tale Piano di Monitoraggio l'Autorità competente in materia di VIA si esprimerà sulla base delle risultanze dell'istruttoria compiuta da ARPAC. Il Piano di monitoraggio approvato e i successivi dati di monitoraggio dovranno essere pubblicati sul sito web del proponente e aggiornati periodicamente con frequenza identica a quella delle rilevazioni; i dati dovranno essere resi disponibili sul web sia sotto forma di report semestrale e sia in formato utilizzabile ai fini di eventuali elaborazioni indipendenti. Il report semestrale dovrà essere trasmesso ad ARPAC ai fini delle attività di controllo. Il proponente dovrà stipulare apposita convenzione con ARPAC ai fini delle attività inerenti il prescritto monitoraggio;*
- 7. nelle more dell'approvazione del Piano di Monitoraggio di cui al punto precedente si proceda sin dall'inizio dei lavori:*
 - al monitoraggio relativo alle emissioni acustiche, alle polveri e alle vibrazioni secondo le indicazioni di cui al piano allegato alla Relazione 630/2014;*
 - al monitoraggio relativo alle acque sotterranee (sia in termini di oscillazioni della falda al di sotto del sito di intervento che in termini di qualità delle acque di falda e con idonea frequenza) avvalendosi come punti di misurazione e prelievo dei due pozzi utilizzati per le letture freaticometriche già effettuate;**I risultati di tali attività dovranno comunque essere pubblicati sul sito web del proponente e aggiornati periodicamente con frequenza identica a quella delle rilevazioni; Il report semestrale dovrà essere trasmesso ad ARPAC ai fini delle attività di controllo;*
- 8. ai fini dell'autorizzazione della variante il proponente presenti al Genio Civile di Caserta il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione previsto dal DLgs n. 117 del 30/05/2008 e s.m.i.; tale piano dovrà*

comprendere anche le informazioni relative alla gestione dei rifiuti derivanti dallo smantellamento degli impianti.

In conclusione, a riscontro dei quesiti posti dai partecipanti alla odierna conferenza, si chiarisce che la formulazione della prescrizione di cui al precedente punto 4. è motivata da carenza di dati forniti dal proponente e nulla vieta che essa venga rivista a seguito di presentazione dei dati di monitoraggio.

Si ribadisce che il presente parere è espresso per ottemperare all'Ordinanza 1706/2014 e che, come affermato nella nota prot. 739085 del 04/11/2014 dell'Avvocatura regionale, ha carattere provvisorio in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso prot. 551785 del 07/08/2014 sia o meno legittimo.

Il parere qui espresso sarà oggetto di un apposito provvedimento provvisorio di VIA.”;

- k. la Cementir Italia S.p.A. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n. 683/2010, mediante bonifico del 19.12.2013, agli atti della U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del provvedimento provvisorio di compatibilità ambientale, in attesa della sentenza di merito del TAR Campania inerente il ricorso proposto dalla Cementir Italia S.p.A.;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.G.R.C. n. 10/2010 (Regolamento Regionale n. 2/2010);
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011, n. 648/2011 e 122/2014;
- il D.P.G.R. n. 63/2013;
- D.P.G.R. n. 439/2013;
- il Regolamento Regionale n. 12 del 15/12/2011;
- la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 e s.m.i.;
- la nota prot. 739085 del 04/11/2014 dell'Avvocatura regionale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore costituito dalla dot.ssa Nevia Carotenuto e dall'ing. Antonio Del Gaudio, appartenenti alla “short list” di cui al citato D.D. n. 648/2011, nonché dalla Commissione VIA – VI - VAS

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di esprimere, in ottemperanza all'Ordinanza n. 1706/2014 del TAR Campania, parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 18/11/2014 e del 11/12/2014 per il progetto “Decreto Autorizzativo n. 74 del 7.10.2011 – progetto di coltivazione e recupero unitario per la prosecuzione dell'attività estrattiva della cava di calcare “Cava Vittoria” (Cod. PRAE 61048 -01) ricadente in Area di Crisi (ex ZCR.C.) nei comuni di Maddaloni e Caserta. Proposta di variante”, proposto dalla Cementir Italia S.p.A. per il tramite della U.O.D. 53 08 11 - CUP 6932 con le seguenti prescrizioni:
 1. fermo restando il criterio di coltivazione proposto dal progetto di variante con le modifiche in ultimo apportate per l'area del ribasso (la coltivazione del piazzale principale sarà avviata

garantendo lungo tutto il perimetro dello stesso un franco di 8 m in modo tale da ridurre sensibilmente la diffusione delle polveri nelle aree limitrofe; la dimensione dei microgradoni è di 2,38 m x 2 m il che comporta la costituzione di una scarpata finale con inclinazione di 40°, la coltivazione dovrà essere limitata al fabbisogno annuale di calcare del cementificio come rappresentato nella Relazione generale di variante TD.01 rev. 02 - agosto 2013, ovvero 543.000 m³/anno, rapportato alla durata dell'autorizzazione della variante, il cui termine ultimo, comprensivo delle attività di ricomposizione ambientale su tutta l'area di cava, è da stabilirsi inderogabilmente nella data del 31/10/2017; come già previsto, gli ultimi tre mesi dell'autorizzazione dovranno essere dedicati esclusivamente alle attività di ricomposizione ambientale;

2. al verificarsi, durante la fase di coltivazione a partire dall'inizio del secondo anno, di condizioni che non consentono al proponente la fornitura al cementificio di materiale estratto secondo i parametri di fabbisogno riportati al precedente punto 1., si invita la UOD Genio Civile di Caserta ad intervenire sulla progettazione approvata riducendo i volumi da estrarre nella cava in modo tale da non consentire la formazione di materiale in esubero rispetto alle effettive e verificate esigenze del cementificio. Quanto innanzi ferma la esecuzione degli interventi di ricomposizione ambientale secondo la metodologia riportata con la sola consequenziale riduzione degli approfondimenti previsti. Di tale eventuale rimodulazione sia data comunicazione a tutti i partecipanti alla Conferenza di Servizi;
3. per evitare qualsiasi interferenza tra le attività di cava e il nuovo Policlinico nessuna area di stoccaggio del materiale calcareo estratto dovrà permanere nel sito di cava oltre la data del 31/10/2017;
4. non siano realizzate le opere e gli interventi previsti ai fini della funzione turistico ricreativa del sito dopo la fine del progetto;
5. sia dato seguito alla convenzione con il Comune di Maddaloni per le opere di compensazione previste nell'ambito della autorizzazione del progetto di cui al DD 74/2011;
6. il proponente presenti, entro un mese dall'autorizzazione, un Piano di monitoraggio rispondente a tutti i requisiti richiesti in sede di richiesta di integrazione, nel quale vengano esplicitati nel dettaglio le attività a farsi, con riferimento a: polveri; rumore; vibrazioni; aspetti naturalistici (ricostituzione delle caratteristiche vegetazionali ed ecologiche del sito, con riferimento particolare allo stato delle fitocenosi e anche agli aspetti faunistici); presenza di inquinanti al suolo e sulla vegetazione; acque sotterranee (sia in termini di oscillazioni della falda al di sotto del sito di intervento che in termini di qualità delle acque di falda). Tutte le attività a farsi dovranno essere descritte dettagliatamente con riferimento sia alle metodologie che alle attività da porre in essere (sia in termini qualitativi che quantitativi), comprendendo anche la frequenza - che dovrà essere idonea a raccogliere dati atti a fornire un quadro realmente rappresentativo - e le modalità di restituzione dei dati. I punti di monitoraggio, che dovranno essere rappresentati planimetricamente, dovranno essere localizzati in modo da escludere impatti sui ricettori individuati nel SIA dovuti a emissioni acustiche, polveri e vibrazioni. I piezometri per la rilevazione dei dati sulle acque sotterranee dovranno essere localizzati in modo da restituire un quadro rappresentativo dell'oscillazione della falda e della qualità delle acque. Il monitoraggio della qualità delle acque di falda, della presenza di inquinanti al suolo e sulla vegetazione e degli aspetti naturalistici dovranno protrarsi per almeno 10 anni successivi alla chiusura della cava. Il Piano di monitoraggio dovrà essere trasmesso all'Autorità competente in materia di VIA, all'ARPAC e al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta. Su tale Piano di Monitoraggio l'Autorità competente in materia di VIA si esprimerà sulla base delle risultanze dell'istruttoria compiuta da ARPAC. Il Piano di monitoraggio approvato e i successivi dati di monitoraggio dovranno essere pubblicati sul sito web del proponente e aggiornati periodicamente con frequenza identica a quella delle rilevazioni; i dati dovranno essere resi disponibili sul web sia sotto forma di report semestrale e sia in formato utilizzabile ai fini di eventuali elaborazioni indipendenti. Il report semestrale dovrà essere trasmesso ad ARPAC ai fini delle attività di controllo. Il proponente dovrà stipulare apposita convenzione con ARPAC ai fini delle attività inerenti il prescritto monitoraggio;

7. nelle more dell'approvazione del Piano di Monitoraggio di cui al punto precedente si proceda sin dall'inizio dei lavori:
 - al monitoraggio relativo alle emissioni acustiche, alle polveri e alle vibrazioni secondo le indicazioni di cui al piano allegato alla Relazione 630/2014;
 - al monitoraggio relativo alle acque sotterranee (sia in termini di oscillazioni della falda al di sotto del sito di intervento che in termini di qualità delle acque di falda e con idonea frequenza) avvalendosi come punti di misurazione e prelievo dei due pozzi utilizzati per le letture freaticometriche già effettuate;I risultati di tali attività dovranno comunque essere pubblicati sul sito web del proponente e aggiornati periodicamente con frequenza identica a quella delle rilevazioni; Il report semestrale dovrà essere trasmesso ad ARPAC ai fini delle attività di controllo;
 8. ai fini dell'autorizzazione della variante il proponente presenti al Genio Civile di Caserta il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione previsto dal DLgs n. 117 del 30/05/2008 e s.m.i.; tale piano dovrà comprendere anche le informazioni relative alla gestione dei rifiuti derivanti dallo smantellamento degli impianti.
2. CHE il parere di cui al precedente punto 1., come affermato dall'Avvocatura regionale nella nota prot. 739085 del 04/11/2014, ha rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di merito inerente il ricorso proposto dalla Cementir Italia S.p.A. al TAR Campania accerti se il provvedimento prot. 551785 del 07/08/2014 sospeso dall'Ordinanza n. 1706/2014 del TAR Campania sia o meno legittimo.
 3. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
 4. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
 5. DI trasmettere il presente atto:
 - 5.1 al proponente: Cementir Italia S.p.A., Corso di Francia 200 - 00191 Roma;
 - 5.2 alla U.O.D. 53 08 11 Genio Civile di Caserta;
 - 5.3 all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
 - 5.4 al Comune di Caserta;
 - 5.5 al Comune di Maddaloni;
 - 5.6 alla Provincia di Caserta;
 - 5.7 all'ARPAC per gli adempimenti inerenti il monitoraggio e per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 5.8 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Dott. Raimondo Santacroce